

**Allegato A all'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA SULL'EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI
RISCHIO E DISAGIO**

ART. 17 COMMA 2 LETT. D)ed E) CCNL 1/4/1999 e ART. 37 CCNL 14/9/2000

Premesso che:

- la classificazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi e disagi con pregiudizio della salute e della integrità personale viene individuata in sede di accordo decentrato;
- la definizione e classificazione delle prestazioni rientranti nelle due fattispecie contrattuali risale ad accordi dell'anno 2001 (rischio) e 2006 (disagio);

Dato atto tra le parti che la casistica dell'esposizione al rischio e delle tipologie di disagio individuate negli accordi suddetti necessita di essere aggiornata, rivedendo quindi la mappatura delle situazioni che comportano rischio/disagio per i dipendenti adeguandola a eventuali nuove esigenze lavorative.

Tenuto conto dei principi determinati nel Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs 9/4/2008 n.81) da dove è possibile desumere, in parte, la gradazione del rischio e del disagio delle varie attività.

Inteso in questa ottica articolare l'esposizione a rischio e disagio individuando situazioni differenziate con conseguente determinazione dei valori di indennità si approva il seguente accordo decentrato tra l'amministrazione comunale e le OO.SS. territoriali e aziendali sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio.

CAPO I INDENNITA' DI RISCHIO

Art. 1

Individuazione delle mansioni che comportano rischio

1- L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

2- Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con scuolabus e altri automezzi di dimensione analoga;

b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;

c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine e simili);

d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) Personale che per ragioni di servizio sia adibito in modo continuativo al servizio di

trasporto valori.

f) Personale addetto all'esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio.

3- Le specifiche attività che, normalmente, hanno i caratteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

4- Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e che risulta, quindi, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

Art. 2

Corresponsione dell'indennità

1- L'indennità è corrisposta nella misura di Euro 30 € mensili, così come disposto dall'articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2004

2- L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui all'art.1;

3- Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui all'art.1, previa segnalazione del dirigente competente, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.

4- I dirigenti comunicano a inizio anno l'elenco dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui all'art. 1. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio personale, compresa l'ipotesi di cui al comma precedente.

CAPO II

INDENNITA' DI DISAGIO

Art. 3

Mansioni che comportano disagio

1- L'indennità di disagio, ai sensi dell'art 17 comma 2 let. e) del CCNL 1/4/1999, spetta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

2- Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore, il quale segnala, sulla base delle tipologie di prestazioni indicate all'art.4 del presente accordo, i nominativi del personale che, esercitandole, accede all'indennità.

Art. 4

Tipologie di prestazioni disagiate

1- Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le

seguenti tipologie di prestazioni disagiate e il relativo corrispettivo mensile:

a) Personale esposto a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti a ogni situazione climatica ecc.);
Indennità € 25,00

b) Personale impiegato in attività di sportello e front office
indennità € 25,00

c) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa e/o frequente la necessità di cambiamenti imprevisi dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità);
Indennità € 25,00

d) personale esposto a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio per verifiche, controlli, sopralluoghi
indennità € 25,00

Art. 5 Corresponsione dell'indennità

1- L'indennità è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni in condizione particolarmente disagiate e, pertanto, è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti.

2- Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art.2.

Art. 6 Cumulabilità

1- L'indennità di cui al presente Capo non è cumulabile con l'indennità di cui al Capo I del presente accordo; salvo che il rischio e il disagio, nell'ambito delle ipotesi previste dagli artt. 1 e 4, derivino da situazioni e circostanze diversificate fra loro.

CAPO IV NORMA FINALE

Art. 7 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme contrattuali e di legge vigenti in materia.

Allegati: 1) - Attività Rischiose ai sensi dell'art 1 comma 1 lettere b), e c);

Allegato 2) – Modalità applicative

Allegato 1)

Attività Rischiose ai sensi dell'art 1 comma 1 lettere b), e c)

Attività Tipologia di riferimento a titolo esemplificativo

Verniciatore

Idraulico

Elettricista

Muratore

Cantoniere

Falegname

Meccanico

Magazziniere

Vivaista (giardiniere)

Cuoco

Addetto alle cucine

addetto alle pulizie

addetto la laboratorio fotografico

autista scuolabus

autista

necroforo

personale tecnico

Allegato 2) – Modalità applicative

In relazione agli accordi sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio si precisano le seguenti modalità applicative, che ricalcano quanto a tutt'oggi applicato per le indennità computate su base mensile:

- per “giorni di effettivo servizio” si intendono i giorni con effettiva presenza in servizio per almeno il 50% dell'orario dovuto nella giornata di riferimento;
- per l'attribuzione delle indennità, computate su base mensile, si procederà con conguaglio a consuntivo (di norma il mese successivo) di tutti i giorni di assenza dovuti a qualsiasi motivo (con esclusione dei soli giorni relativi a: domenica e/o giorno di riposo settimanale, festivi e, per coloro che lavorano su 5 giorni, sabato). Nel caso di orario giornaliero inferiore a quello dovuto, verranno inclusi nel calcolo i giorni con effettiva presenza in servizio inferiore al 50% dell'orario dovuto nella giornata di riferimento.